



**Comune di  
Fucecchio**

---

# **Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione**



Art.1 - Oggetto del regolamento .....	2
Art.2 - Principi .....	2
TITOLO 1° DIRITTO DI PETIZIONE .....	3
Art.3 - La petizione .....	3
Art.4 - Petizione rivolta al consiglio comunale – esame .....	3
Art.5 - Petizione presentata ad altri organi dell'amministrazione .....	3
TITOLO 2 - CONSULTAZIONE.....	3
Art.6 – Consulte .....	3
Art.7 – Funzioni .....	4
Art.8 - Modalità e termini della consultazione .....	4
TITOLO 3° DIRITTO DI INIZIATIVA.....	4
Art.9 - Iniziativa popolare .....	4
Art.10 - Soggetti promotori .....	4
Art.11 - Materie escluse.....	4
Art.12 - Esame ammissibilità.....	5
Art.13 - Raccolta delle firme.....	5
Art.14 - Deliberazione del Consiglio Comunale.....	5
TITOLO 4° - REFERENDUM CONSULTIVO .....	6
CAPO 1° - NORME GENERALI .....	6
Art.15 - Finalità .....	6
Art.16 - Materie escluse.....	6
Art.17 - Data di effettuazione .....	6
Art.18 - Iniziativa referendaria .....	6
Art.19 - Iniziativa del Consiglio Comunale .....	6
Art.20 - Iniziativa dei cittadini .....	6
Art.21 - Esame ammissibilità.....	7
Art.22 - Raccolta delle firme.....	7
Art.23 - Delibera di Indizione del referendum .....	7
CAPO 2° - PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE .....	7
Art.24 – Norme generali .....	7
Art.25 - Indizione del referendum .....	8
CAPO 3° - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURA DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO .....	8
Art.26 – Organizzazione.....	8
Art.27 - Certificati elettorali.....	8
Art.28 - L'ufficio di sezione.....	8
Art.29 - Organizzazione e orario delle operazioni .....	9
Art.30 - Determinazione dei risultati.....	9
CAPO 4° - PROPAGANDA ELETTORALE.....	9
Art.31 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti.....	9
CAPO 5° - ATTUAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM.....	10
Art.32 - Provvedimenti del Consiglio Comunale .....	10
Art.33 - Informazione ai cittadini .....	10
TITOLO 5° ALBO DELLE ASSOCIAZIONI .....	10
Art.34 - Istituzione dell'albo .....	10
Art.35 - requisiti per l'iscrizione all'albo .....	10
Art.36 - Gestione dell'albo.....	11
Art.37 - Entrata in vigore .....	11

### **Art.1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina le forme, i modi e i tempi relativi alla partecipazione dei cittadini alle attività del comune e, in aderenza a quanto previsto dallo statuto, tende a promuovere e a valorizzare le forme associative e gli istituti di partecipazione.

### **Art.2 – Principi**

Nel regolamento gli istituti di partecipazione\_e di consultazione dei cittadini sono stati ordinati in forma autonoma e compiutamente distinti per capi, senza far venire meno l'unitaria funzione agli stessi attribuita per conseguire le finalità indicate nel precedente articolo, con l'intento di

assicurare ai cittadini e all'amministrazione\_gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto e articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.

## **TITOLO 1° DIRITTO DI PETIZIONE**

### **Art.3 - La petizione**

- 1) La petizione consiste in una richiesta rivolta alla pubblica amministrazione al fine di chiedere provvedimenti e/o esporre necessità.
- 2) La petizione deve riferirsi ad argomenti di interesse generale riguardanti l'intera collettività o parte di essa. Non è ammissibile una petizione riferita a interessi personali del singolo cittadino o della singola persona giuridica.
- 3) Possono presentare la petizioni i cittadini e/o le organizzazioni indicate nell'articolo 22) del vigente statuto comunale.
- 4) La petizione, debitamente sottoscritta, deve essere presentata al protocollo del comune in duplice copia; l'addetto al protocollo ne restituisce una copia vistata per ricevuta.
- 5) La petizione deve essere indirizzata:
  - a) Al Presidente del consiglio comunale quando la richiesta è rivolta al Consiglio comunale;
  - b) Al Sindaco quando la richiesta è rivolta agli altri organi dell'amministrazione.

### **Art.4 - Petizione rivolta al consiglio comunale – esame**

- 1) Ricevuta la petizione, il presidente del consiglio la trasmette, entro 5 giorni dal ricevimento, al presidente della seconda commissione consiliare permanente acciòché convochi la predetta commissione per decidere sull'ammissibilità della petizione presentata.
- 2) La commissione decide in merito all'ammissibilità della petizione entro i successivi 15 giorni. L'eventuale diniego di ammissibilità deve essere motivato. La commissione può chiedere l'assistenza del Segretario Generale e/o del dirigente del settore interessato.
- 3) Il presidente della commissione trasmette nei successivi 5 giorni copia del verbale riportante le decisioni assunte al presidente del consiglio il quale:
  - a) in caso di diniego ne dà comunicazione ai promotori della petizione;
  - b) in caso di ammissibilità inserisce la petizione nell'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile comunque previsto nei successivi 10 giorni, altrimenti convoca - sempre entro i successivi 10 giorni - apposita riunione consiliare.
- 4) Copia dell'atto deliberativo contenente la decisione del consiglio comunale debitamente motivata, viene trasmessa nei successivi 5 giorni, a cura del presidente del consiglio, ai presentatori della petizione.

### **Art.5 - Petizione presentata ad altri organi dell'amministrazione**

- 1) La petizione diretta a organi dell'amministrazione diversi dal consiglio comunale viene trasmessa dall'addetto al protocollo, in originale al Sindaco e in copia al destinatario, se diverso dal Sindaco, e al dirigente del settore interessato.
- 2) Il dirigente del settore interessato redige apposita relazione e la trasmette, entro i successivi 15 giorni, al Sindaco per i successivi adempimenti. La relazione deve contenere il parere sull'ammissibilità di quanto richiesto e, in caso positivo, deve indicare l'organo competente ad assumere l'atto e l'eventuale proposta di deliberazione o determinazione.
- 3) Il Sindaco trasmette, entro i successivi 5 giorni, la petizione con allegata la relazione del dirigente al competente organo acciòché possa decidere nei successivi 10 giorni.
- 4) La decisione motivata deve essere comunicata, a cura del servizio di segreteria, ai presentatori della petizione nel termine di 5 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

## **TITOLO 2 - CONSULTAZIONE**

### **Art.6 – Consulte**

- 1) Le consulte sono organismi di partecipazione nei quali sono rappresentate le libere associazioni,

le organizzazioni del volontariato, categorie professionali ed enti, suddivisi per settori di interesse perseguito all'atto della loro istituzione. (art. 22 - comma 3 del vigente statuto comunale)

2) Le consulte sono costituite con deliberazione del Consiglio Comunale e sulla base di interessi e aree di competenza omogenei;

3) La composizione e le competenze delle consulte sono determinate dal consiglio Comunale nella delibera di istituzione delle medesime.

#### **Art.7 – Funzioni**

1) Le consulte esercitano funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta relativamente alla fase di predisposizione di provvedimenti a carattere generale.

2) La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, del piano regolatore generale, dei piani commerciali.

3) La consultazione è facoltativa per tutti i restanti provvedimenti a carattere generale ed è richiesta su impulso delle commissioni consiliari permanenti, della giunta comunale, della consulta competente per materia.

#### **Art.8 - Modalità e termini della consultazione**

1) La proposta di provvedimento viene inviata al presidente della consulta e nella lettera di trasmissione si fissa la data dell'incontro con i rappresentanti dell'amministrazione comunale, che deve effettuarsi tra il quinto e il quindicesimo giorno successivo alla data di spedizione.

2) Nel corso dell'incontro i rappresentanti dell'amministrazione comunale illustrano la proposta di provvedimento e i rappresentanti della consulta presentano le loro osservazioni, considerazioni e proposte. Della riunione viene compilato apposito verbale a cura di un dipendente comunale di almeno settima qualifica individuato dal dirigente del settore di competenza che, sottoscritto dalle parti, viene trasmesso all'organo competente ad assumere il provvedimento.

### **TITOLO 3° DIRITTO DI INIZIATIVA**

#### **Art.9 - Iniziativa popolare**

1) L'iniziativa popolare è finalizzata alla formazione di regolamenti comunali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale o collettivo.

2) Si esercita mediante la presentazione al consiglio comunale di proposte redatte in forma organica, ovvero mediante uno schema di deliberazione.

#### **Art.10 - Soggetti promotori**

1) La proposta deve essere sottoscritta da almeno 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

2) La proposta può essere presentata anche da almeno due associazioni iscritte all'albo comunale.

3) Per la presentazione di una proposta di iniziativa popolare deve essere costituito il comitato dei promotori formato da almeno cinque cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, con la fissazione di un recapito dove far pervenire tutte le comunicazioni relative all'iter della proposta.

#### **Art.11 - Materie escluse**

1) Non possono essere presentate proposte nelle seguenti materie, argomenti e attività:

a) attività vincolate per legge, entro i limiti di tale vincolatività;

b) materie disciplinate per legge entro i limiti di tale disciplina;

c) materie che non siano di esclusiva competenza locale;

d) argomenti afferenti persone e che incidono in materia diretta su posizioni giuridicamente tutelate;

e) statuto comunale;

f) bilancio e conto consuntivo;

g) imposte, tasse e contributi;

h) espropriazioni per pubblica utilità e pubblico interesse;

- i) atti di pianificazione;
- l) assunzione di mutui;
- m) richieste che, in lesione dei diritti delle minoranze, vadano contro il principio di uguaglianza.

### **Art.12 - Esame ammissibilità**

- 1) I promotori dell'iniziativa, prima di procedere alla raccolta delle firme, presentano la proposta, indirizzata al presidente del consiglio comunale, al protocollo del comune.
- 2) I proponenti possono chiedere - per l'elaborazione della proposta - di potere utilizzare le strutture del comune e la consulenza del personale comunale. A tal fine devono presentare la richiesta - indirizzata al Segretario Generale - al protocollo del comune indicando: oggetto della proposta, professionalità richieste, strutture necessarie. Il Segretario Generale - sentito il comitato di direzione - risponde nel termine di 20 giorni indicando i soggetti e le strutture disponibili.
- 3) Il presidente del consiglio comunale, ricevuta la proposta, la trasmette nel termine di 10 giorni al presidente della seconda commissione consiliare permanente acciòché convochi la predetta commissione per decidere sull'ammissibilità della proposta presentata.
- 4) La commissione decide in merito all'ammissibilità della proposta entro i successivi trenta giorni. L'eventuale diniego deve essere motivato. La commissione può chiedere l'assistenza del Segretario Generale e/o del dirigente del settore interessato.
- 5) Il presidente della commissione trasmette nei successivi 10 giorni copia del verbale riportante le decisioni assunte al presidente del consiglio il quale:
  - a) in caso di diniego ne dà comunicazione ai promotori dell'iniziativa;
  - c) in caso di ammissibilità:
    - 1) qualora l'iniziativa è stata assunta dalle associazioni iscritte all'albo comunale, dopo aver data comunicazione dell'ammissibilità della proposta alle proponenti, trasmette gli atti al Segretario Generale acciòché curi l'istruttoria e l'assunzione dei pareri necessari e, successivamente, la iscrive all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile - comunque previsto nei successivi 20 giorni, altrimenti convoca - sempre nei successivi 20 giorni - apposita riunione consiliare.
    - 2) qualora l'iniziativa è stata assunta da privati cittadini, trasmette gli atti ai promotori acciòché procedano alla raccolta delle firme previste dal primo comma dell'articolo 24 del presente regolamento.

### **Art.13 - Raccolta delle firme**

- 1) Ricevuta la comunicazione dell'ammissione della proposta il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di cui al comma 1) dell'articolo 24.
- 2) Le firme sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "" **Comune di Fuavecchio proposta di iniziativa popolare** "" e riportare l'indicazione completa della proposta. I moduli, prima di essere messi in uso, sono presentati alla segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del comune all'inizio di ogni foglio
- 3) le firme sono apposte al di sotto del testo della proposta. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.
- 4) la raccolta delle firme deve essere conclusa con il deposito degli atti presso il Segretario Comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissibilità. Il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori della proposta.

### **Art.14 - Deliberazione del Consiglio Comunale**

- 1) Il Segretario Comunale, dopo avere acquisito i pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria - se dovuti - esprime il parere di legittimità e trasmette gli atti al Presidente del Consiglio il quale convoca il consesso nei successivi venti giorni per deliberare in merito alla proposta presentata.
- 2) la proposta è approvata con il quorum di voti previsto dall'articolo 62 del vigente

regolamento del consiglio Comunale.

3) Copia della delibera del consiglio comunale è notificata ai proponenti entro dieci giorni dalla dichiarazione di esecutività.

## **TITOLO 4° - REFERENDUM CONSULTIVO**

### **CAPO 1° - NORME GENERALI**

#### **Art.15 - Finalità**

- 1) Il referendum consultivo è un istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
- 2) E' ammesso su questioni aventi rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale e di esclusiva competenza locale.
- 3) Ha per oggetto sia provvedimenti adottati che da adottare da parte dell'amministrazione comunale.

#### **Art.16 - Materie escluse**

- 1) Non è possibile presentare proposte di referendum consultivo sulle materie elencate nell'articolo 25 del presente regolamento (art. 25 statuto comunale)

#### **Art.17 - Data di effettuazione**

- 1) Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica dei mesi di aprile e giugno, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
- 2) La data dell'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal sindaco, sentiti i comitati promotori, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
- 3) Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo.
- 4) Il referendum non può essere tenuto quando il consiglio comunale è sciolto o sospeso dalla funzioni.

#### **Art.18 - Iniziativa referendaria**

- 1) Il referendum consultivo è indetto dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, su iniziativa:
  - a) dello stesso consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
  - b) Da un numero di elettori pari ad almeno un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali del comune al 31 dicembre dell'anno antecedente alla data di presentazione della richiesta.
- 2) Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite nei successivi articoli.

#### **Art.19 - Iniziativa del Consiglio Comunale**

- 1) Il Consiglio Comunale può indire referendum consultivi, qualora ritenga necessario consultare la popolazione, al fine di verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
- 2) La proposta, redatta in forma inequivoca, chiara e intelligibile, viene posta all'ordine del giorno del consiglio comunale e, dopo ampio dibattito ed eventuali emendamenti, viene approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
- 3) La proposta di cui al precedente comma deve essere corredata del preventivo di spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal responsabile del servizio finanziario con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione e dovrà riportare l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### **Art.20 - Iniziativa dei cittadini**

1) Per la presentazione di una proposta di referendum consultivo deve essere costituito il comitato dei promotori, formato da almeno cinque cittadini, con la fissazione di un recapito dove far pervenire tutte le comunicazioni relative all'iter della proposta.

2) I soggetti promotori, prima di procedere alla raccolta delle sottoscrizioni, provvedono a presentare la proposta di referendum consultivo, indirizzata al presidente della seconda commissione permanente, al protocollo del comune. Copia della proposta viene trasmessa per conoscenza al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

#### **Art.21 - Esame ammissibilità**

**1) Il presidente** della seconda commissione consiliare - ricevuta la proposta - convoca, entro i successivi dieci giorni, la commissione per verificare l'ammissibilità del quesito referendario proposto.

2) La commissione deve esprimere il parere di propria competenza nei successivi venti giorni e può chiedere l'assistenza del Segretario Generale e/o del dirigente del settore interessato.

3) Copia del parere viene trasmesso, a cura del Segretario della commissione, al Presidente del Consiglio Comunale acciò convochi il consesso che dovrà esprimersi sull'ammissibilità entro settanta giorni dalla presentazione della proposta.

4) Copia della delibera viene trasmessa al comitato dei promotori - a cura della Segreteria comunale - acciò procedano alla raccolta delle firme.

#### **Art.22 - Raccolta delle firme**

1) Ricevuta la comunicazione dell'ammissione della proposta il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di cui all'articolo 32 - comma 1 - lettera b) del presente regolamento.

2) Le firme sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura **""Comune di Fucecchio - Richiesta di Referendum consultivo""** e l'indicazione completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.

3) I moduli, prima di essere messi in uso, sono presentati alla segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del comune all'inizio di ogni foglio.

4) Le firme sono apposte al di sotto del testo della proposta. accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario Comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

5) La raccolta delle firme deve essere conclusa con il deposito degli atti presso il Segretario Comunale entro novanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissibilità. Il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale - entro dieci giorni - dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori della proposta.

#### **Art.23 - Delibera di Indizione del referendum**

1) Il Segretario Comunale trasmette la proposta, corredata dagli atti e da quanto previsto nel precedente articolo 33 - comma 3), al Presidente del Consiglio Comunale acciò convochi, nei successivi venti giorni, il consesso per procedere all'approvazione della delibera di indizione del referendum consultivo con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

2) Copia della delibera viene trasmessa - a cura della segreteria comunale - al comitato dei promotori.

### **CAPO 2° - PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE**

#### **Art.24 - Norme generali**

1) Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate da un apposito ufficio elettorale formato dalla giunta municipale - con apposito atto deliberativo - e coordinato dal Segretario Generale.

2) La ripartizione del comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle norme in vigore in materia di elezioni comunali.

3) La consultazione referendaria è valida se ad essa partecipa almeno il trenta per cento degli

aventi diritto al voto.

### **Art.25 - Indizione del referendum**

- 1) Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle delibere del consiglio di cui agli articoli 33 e 37 del presente regolamento adottate entro il 31 gennaio di ogni anno. I referendum ammessi dopo tale data sono effettuati nella sessione referendaria dell'anno successivo.
- 2) Il provvedimento è adottato da sindaco almeno sessanta giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, all'ufficio del Segretario Generale. Comunicazione viene fatta anche al Prefetto per quanto di competenza dello stesso.
- 3) Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti che devono indicare:
  - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti al referendum;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;
  - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
  - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
- 5) Il manifesto è pubblicato negli spazi delle pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi individuati per l'occasione.
- 6) Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

## **CAPO 3° - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURA DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO**

### **Art.26 – Organizzazione**

- 1) L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario Generale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione.
- 2) La segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario delle operazioni referendarie.

### **Art.27 - Certificati elettorali**

- 1) I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
- 2) I certificati non recapitati al domicilio e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale.

### **Art.28 - L'ufficio di sezione**

- 1) Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori, dei quali uno a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente e da un Segretario.
- 2) Fra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del comune, al sorteggio - per ogni sezione elettorale - di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95 - modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.
- 3) Nel periodo indicato nel comma precedente il Sindaco procede alla scelta dei presidenti fra quelli compresi in un apposito elenco, precedentemente predisposto - dagli uffici di segreteria ed elettorale congiuntamente - di persone idonee all'assunzione della carica.
- 4) I presidenti provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n.53.
- 5) Ai componenti dei seggi viene corrisposto un compenso: di £. 100.000 ai presidenti e di £ 80.000 agli scrutatori e ai segretari, qualsiasi sia il numero dei quesiti referendari.

## **Art.29 - Organizzazione e orario delle operazioni**

- 1) I seggi elettorali sono allestiti e arredati a cura del comune entro il giorno precedente a quello fissato per la votazione.
- 2) L'ufficio di sezione si costituisce nella sede stabilita alle ore sette del giorno della votazione. Dalle sette alle otto gli incaricati del comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per le votazioni e lo scrutinio.
- 3) Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascun gruppo presente in Consiglio Comunale e - in caso di referendum di iniziativa popolare - un rappresentante del comitato promotore scelto dal coordinatore. Le designazioni devono essere comunicate - con atto scritto - alla Segreteria Comunale entro le ore tredici del giorno antecedente la votazione o consegnate al presidente del seggio il giorno della votazione prima dell'inizio delle operazioni elettorali.
- 4) Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal comune e devono contenere il quesito proposto e - nella parte inferiore - due quadratini aventi il lato di un cm. con dentro le scritte in uno "SI" e nell'altro "NO".  
Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di esse, una scheda di colore diverso.
- 5) Le schede sono vidimate - prima dell'inizio delle votazioni - da un componente del seggio, incluso il segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte sulla base della suddivisione fatta dal Presidente.
- 6) L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (si o no ) nell'apposito quadratino.
- 7) Le votazioni si concludono alle ore venti. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.
- 8) Conclusa la votazione si procede immediatamente alle operazioni di scrutinio. Concluse le operazioni il materiale - chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal Presidente alla segreteria del comune.

## **Art.30 - Determinazione dei risultati**

- 1) Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per il referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato da due scrutatori della seconda.
- 2) L'ufficio centrale per il referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede in pubblica adunanza:
  - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato e ad accertare se è stata raggiunta la quota minima del trenta per cento richiesta per la validità della consultazione.
  - b) Al riesame e alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
  - c) Alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
- 3) Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per il referendum viene redatto apposito verbale che viene inviato al Sindaco.
- 4) Il Sindaco provvede entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui sopra, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
  - a) ai cittadini a mezzo di appositi manifesti;
  - b) ai consiglieri comunali, tramite i capi gruppo consiliari;
  - c) Al comitato dei promotori.
- 5) Ai componenti dell'ufficio centrale viene corrisposto un onorario aggiuntivo di £ 100.000 per il Presidente e di £. 70.000 per gli altri membri.

## **CAPO 4° - PROPAGANDA ELETTORALE**

### **Art.31 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti**

- 1) La propaganda relativa ai referendum è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
- 2) La propaganda a mezzo manifesti e altri stampati è consentita soltanto negli appositi spazi delimitati dalla giunta comunale, con apposito atto da assumere entro il trentacinquesimo giorno

antecedente quello della votazione.

3) In ciascun centro abitato del comune deve essere individuato un numero di spazi pari a quello previsto dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

4) Gli spazi sono assegnati dalla giunta comunale nelle seguenti misure:

a) a ciascun gruppo consiliare presente in consiglio comunale un riquadro di cm. 70 di altezza e di cm. 100 di lunghezza;

b) ai gruppi consiliari che comprendono almeno un quinto dei consiglieri in carica, un ulteriore riquadro di misura pari a quella di cui alla lettera a);

c) A Ciascun comitato dei promotori n. 2 riquadri di misura pari a quello di cui alla lettera a).

5) Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero dei referendum indetti.

6) I gruppi consiliari e il comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda elettorale, dandone avviso al comune.

6) Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate direttamente dagli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% dei diritti di affissione previsti dalla vigente tariffa, se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale.

7) Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti relative alle votazione per l'elezione dei Consigli Comunali .

## **CAPO 5° - ATTUAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM**

### **Art.32 - Provvedimenti del Consiglio Comunale**

1) Il Sindaco chiede al Presidente del Consiglio Comunale di iscrivere all'ordine del giorno del consiglio, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum.

2) Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale e ha avuto esito positivo, il consiglio adotta le conseguenti deliberazioni, dando corso alle iniziative e ai provvedimenti sui quali aveva chiesto il pronunciamento popolare.

3) Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare e ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta le deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione e - contestualmente - determina le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.

### **Art.33 - Informazione ai cittadini**

1) Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante l'affissione di manifesti.

2) Copia della deliberazione de Consiglio Comunale relativa all'oggetto del referendum di iniziativa popolare viene notificata, entro venti giorni dall'adozione, al comitato dei promotori.

## **TITOLO 5° ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

### **Art.34 - Istituzione dell'albo**

1) In adempimento a quanto previsto nell'articolo 20 - comma 5 dello statuto comunale, è istituito l'albo delle associazioni e delle organizzazioni legalmente riconosciute.

### **Art.35 - requisiti per l'iscrizione all'albo**

1) Possono essere iscritte all'albo tutte le associazioni e organizzazioni legalmente riconosciute che abbiano finalità culturali, scientifiche, religiose, di promozione sociale e civile, di tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale, assistenziali, sportive e ricreative, nonché di rappresentanza generale per zone di rappresentanza o quartieri, dei diritti collettivi dei cittadini.

2) possono essere iscritte nell'albo anche le associazioni e organizzazioni che hanno finalità - che a giudizio della seconda commissione consiliare permanente abbiano finalità di interesse collettivo similari a quelle sopraelencate.

### **Art.36 - Gestione dell'albo**

1) L'organizzazione e la gestione dell'albo - ivi compresa la registrazione delle associazioni e organizzazioni - è demandata alla seconda commissione consiliare permanente.

### **Art.37 - Entrata in vigore**

1) Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte del Comitato Regionale di controllo ai sensi dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n.142.